

ALBO

ALBO n° 1418/2018



COMUNE DI MONTEGIORGIO



Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE

Prot. n 14700 del 29.10.2018

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO n. 148 del 29.10.2018

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE IN C.DA SAN ZENONE LOCALITA' ALTETA.FOGLIO CATASTALE N. 5 PARTICELLA 226 E 228

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali) riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: "*Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*"

VISTA la ordinanza n. 126 del 10.10.2007 prot. n. 15201 inviata al sig. Perini Giuseppe nato a Falerone il 22.12.1958 ed ivi residente in via Pozzo 101 (codice fiscale PRNGPP58T22D477M) con la quale è stato intimato allo stesso di : ".....PROVVEDERE, entro venti (gg20), dalla notifica della presente, alla messa in sicurezza del sito con adeguata transennatura, alla verifica statica del manufatto da parte di un tecnico qualificato e ai lavori di ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza e di ogni altro provvedimento che il caso richiede, ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità.....";

RICHIAMATA la nota di diffida, inoltrata al sig. Perini Giuseppe in data 17.09.2018 prot. n. 12654, con la quale è stato intimato allo stesso di provvedere, con la massima urgenza, a ripristinare le condizioni di sicurezza per l'accesso all'area intorno al fabbricato principale, stante le precarie condizioni dell'immobile e alla pulizia dell'area per la presenza di erbacce infestanti;

VISTA la nota del 24.10.2018 prot. n. 14475, con la quale l'ufficio di Polizia Municipale ha comunicato al responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente la mancata esecuzione di opere a protezione dell'area (ripristino recinzione) e mancata pulizia dell'area dando atto che la situazione dell'area circostante all'immobile è rimasta immutata rispetto al sopralluogo effettuato il 10.09.2018 e comunicato con nota n. 12461;

DATO ATTO che l'area è di proprietà del sig. Perini Giuseppe, nato a Falerone il 22.12.1958 ed ivi residente in via Pozzo 101;

ACCERTATO che l'area in cui ricade il manufatto è sita in Montegiorgio nella frazionedi Alteta in C.da San Zenone e distinta al Catasto urbano al foglio 5 con la particella n. 226 e 228;

CONSIDERATO che l'immobile e l'area circostante sopra descritta , per il suo stato di degrado presenta motivo di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

VISTO decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali) il quale riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabili;

per tutto quanto sopra esposto e motivato,

ORDINA



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE



Al sig.

Perini Giuseppe, nato a Falerone il 22.12.1958 ed ivi residente in Via Pozzo 101 (C.F. PRNGPP58T22D477M) di **PROVVEDERE**, entro giorni venti (20gg) dalla notifica della presente, alla messa in sicurezza dell'immobile identificato catastalmente al foglio 5 con le particelle 226 e 228 con adeguata transennatura e pulizia dell'area al fine di evitare l'accesso a persone non autorizzate.

COMUNICA

- Che in caso di inottemperanza da parte dei soggetti proprietari dell'immobile si provvederà all'esecuzione dei lavori da parte dell'amministrazione Comunale con spese in danno a carico del proprietario del bene;
- Il mancato adempimento della presente ordinanza oltre alle richiamate responsabilità penali e civili sia nei confronti dell'amministrazione che contro terzi, comporterà la trasmissione dell'accertamento dell'inottemperanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo ai sensi dell'art.10 650 del Codice Penale;
- Ai sensi dell'art.10 54, comma 7, del T.U.E.L., «se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi»;
- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è il Servizio Urbanistica-Ambiente del Comune di Montegiorgio, Piazza Matteotti, 33.
- La responsabilità del procedimento è affidata al Geom. Giorgio Benni, in qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente.
- Per la presa visione degli atti del procedimento, nei giorni di apertura al pubblico, l'interessato potrà rivolgersi al Servizio Urbanistica-Ambiente;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;

DISPONE

1. Copia della presente ordinanza sia immediatamente notificata alle persone interessate ed inviata:
- Al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale - Sede-
2. Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio online nelle forme di legge.
3. L'Ufficio di Polizia Municipale cui la presente parimenti é inoltrata, effettuerà le verifiche di competenza per il rispetto della presente ordinanza e per l'eventuale ordinanza di chiusura al traffico della Via .

AVVERTE

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

